



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

**Responsabile di settore: PIERONI SANDRO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 12913 - Data adozione: 07/08/2018**

Oggetto: Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014- 2020 - Bando sottomisura 7.2 - "Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico"- Annualità 2018: Modifica Allegato A del Decreto Dirigenziale 8 marzo 2018, n. 3104

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/08/2018

Numero interno di proposta: 2018AD014416

## IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;

Richiamata la DGR n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Richiamata la DGR n. 1381 dell'11-12-2017 con la quale la Regione Toscana presa d'atto della versione 5.1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista in particolare la Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico” di cui alla lettera b, comma 1, dell’articolo 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” ed in particolare l’Allegato A che costituisce parte integrante dell’atto, così come modificati con DGR n. 256 del 20/03/2017, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la misura 7;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera di Giunta n. 1501 del 27-12-2017 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 7.2 - Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico - Annualità 2017”;

Visto il Decreto n. 3104 del 8 marzo 2018 “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014-2020 - Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la

selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 7.2 “ Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico - Annualità 2018”;

Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n. 3104/2018, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito indicato come “Bando”) e, in particolare il suo Allegato “Specifiche tecniche”;

Considerato che nelle “Specifiche tecniche” è prevista una dimensione minima del deposito del cippato e che tale valore può risultare elevato per gli impianti di piccole dimensioni e nel caso di carenza di spazio o di soluzioni tecniche innovative;

Ritenuto opportuno introdurre, per casi debitamente motivati e comprovati dal punto di vista tecnico/progettuale, una deroga al principio sopra descritto, prevedendo la possibilità di rendere ammissibili anche volumi del deposito del cippato non inferiori a 15 m<sup>3</sup> e solo se a servizio di impianti di produzione di calore di potenza nominale non superiore a 150 kW;

Ritenuto opportuno in conseguenza a quanto sopra detto necessario modificare l’Allegato “Specifiche tecniche” del Bando al paragrafo “Deposito del cippato dell’impianto termico” aggiungendo dopo il secondo capoverso il seguente: *“In deroga a quanto sopra detto, in casi debitamente motivati e comprovati dal punto di vista tecnico/progettuale, attestati dal progettista dell’impianto, e per impianti di potenza nominale non superiore a 150 kW il deposito del cippato può avere un volume non inferiore a 15 m<sup>3</sup>.”*

Tenuto conto che le suddette modifiche e integrazioni facilitano la realizzazione degli impianti e la presentazione delle domande da parte dei possibili beneficiari;

Considerato inoltre che ad oggi non risultano domande chiuse, sul sistema informativo di ARTEA, a valere sul Bando oggetto del presente atto;

#### DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) Di modificare il Bando della sottomisura 7.2, approvato con decreto 3104 del 8 marzo 2018, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al paragrafo “Deposito del cippato dell’impianto termico” dell’Allegato “Specifiche tecniche” aggiungendo dopo il secondo capoverso il seguente: *“In deroga a quanto sopra detto, in casi debitamente motivati e comprovati dal punto di vista tecnico/progettuale, attestati dal progettista dell’impianto, e per impianti di potenza nominale non superiore a 150 kW, il deposito del cippato può avere un volume non inferiore a 15 m<sup>3</sup>;*
- 2) di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita."

IL DIRIGENTE

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**